



COMUNE DI CERVO

Provincia di Imperia



ORDINANZA N. 13

OGGETTO: Divieto di somministrazione di alimenti ai piccioni (*columbia livia domestica*) ed indicazione di misure idonee al loro contenimento.

IL SINDACO

Preso atto dalle segnalazioni degli uffici comunali, dall'ASL con nota dell'11.10.2022 prot.n. 0007101 di numerosi cittadini, che la presenza di piccioni (*columbia livia domestica*) ha generato l'insorgere di problematiche di carattere igienico-sanitario, con conseguenti disagi connessi sia all'accumulo di guano meodorante, sia alla preoccupazione per il rischio potenziale di malattie infettive e parassitarie veicolate da volatili;

Preso atto della comunicazione pervenuta dall'ASL, in data 11.10.22 prot n°0007101, in merito alla segnalazione di privati circa l'infestazione di piccioni e all'invito a mettere in atto misure idonee a risolvere la problematica nel centro storico

Dato atto che il Comune risulta da sempre impegnato in una costante e dispendiosa opera di pulizia delle strade pubbliche, in particolare quelle del centro storico, caratterizzate, per la loro assai limitata larghezza, da significative problematiche connesse a caduta di guano lungo il passaggio pedonale dai punti di posa sovrastanti (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali ecc.);

Dato atto che il Comune ha da tempo predisposto misure atte ad allontanare i piccioni da alcuni edifici pubblici mediante installazione di dispositivi di dissuasione per volatili, sia meccanici (reti, punte metalliche) sia elettrici ad emissione sonora ad ultrasuoni;

Considerato che:

- l'eccessiva presenza di volatili, pregiudizievole non solo delle condizioni igienico-sanitarie ma anche del decoro pubblico, risulta determinata, tra l'altro, dalla somministrazione di cibo ai piccioni (*columbia livia domestica*) e ad altri volatili selvatici per dispersione e/o abbandono sul territorio comunale;
- risultano numerose le segnalazioni circa gli effetti di deterioramento del suolo e degli edifici, degrado delle strutture e scadimento delle condizioni igienico-sanitarie dell'abitato determinati dal guano;
- l'abitudine dei piccioni (*columbia livia domestica*) ad occupare soffitte, solai, sottotetti, specialmente di edifici disabitati, favorisce la nidificazione con aggravio delle condizioni igieniche;

Ravvisata pertanto la necessità di attivare opportune misure finalizzate a favorire l'allontanamento e il contenimento della popolazione di piccioni (*columbia livia domestica*) e altri volatili selvatici sul territorio comunale, stabilendo il divieto di alimentazione ed indicando misure idonee per impedire la nidificazione o lo stazionamento in edifici;

Richiamata la precedente ordinanza N. 18 del 27/08/2019;

Visti

- il Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265 "Testo unico delle Leggi sanitarie";
- l'art. 32 della Legge 23/12/1978 n.833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" che assegna al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per l'emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica"
- l'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 "Testo Unico degli Enti Locali";
-

ORDINA

- A)** il divieto per chiunque, su tutto il territorio comunale, di somministrare ai piccioni (*columbia livia domestica*) e ad altri volatili selvatici, con espresso divieto di gettare al suolo, sia pubblico che privato, granaglie, sostanze di scarto e avanzi alimentari.



- B)** ai proprietari di edifici e a chiunque a qualunque titolo vanti diritti su immobili esposti a nidificazione e/o allo stazionamento di piccioni (*columbia livia domestica*) o altri volatili selvatici:
- di mantenere pulite da guano o volatili morti le aree private sottostanti i fabbricati e le strutture interessate dalla presenza dei volatili stessi;
 - di provvedere a schermare con apposite reticelle o altra idonea modalità, ogni apertura di soffitte, solai, sottotetti, onde impedire l'accesso ai piccioni (*columbia livia domestica*) o ad altri volatili selvatici per il riparo e la nidificazione.

INVITA

i proprietari di edifici e chiunque a qualunque titolo vanti diritti su immobili esposti a nidificazione e/o allo stazionamento di piccioni (*columbia livia domestica*) o altri volatili selvatici, ad installare, anche in caso di ristrutturazione o interventi di manutenzione, idonei dissuasori sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali ecc.), onde impedirne lo stazionamento, a provvedere alla chiusura di aperture (finestre, bucatore) che possano consentire lo stazionamento e nidificazione dei volatili (*columbia livia domestica*)

I trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti ad adempiere nella fattispecie con una sanzione da € 25,00 ad € 500,00 dell'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000, così come integrato dal D.L. 31.03.2003, n. 50 convertito con legge 20.05.2003, n. 116, con la riserva da parte dell'Amministrazione Comunale di avviare l'esecuzione d'ufficio con addebito di spesa a carico del singolo individuato inadempiente.

Gli ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

DISPONE

- A) La trasmissione del presente provvedimento:
- 1) all'Ufficio Territoriale del governo – Prefettura di Imperia;
 - 2) al Responsabile dell'ufficio Polizia Locale – sede;
 - 3) al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale – sede;
 - 4) alla sede della ASL1 Imperiese;
 - 5) al Comando Stazione Carabinieri di Diano Marina (IM);
 - 6) al Comando provinciale dei Carabinieri Forestali di Imperia;
 - 7) al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia;
- B) di autorizzare i Responsabili di Posizione organizzativa competenti e precisamente i Responsabili dei servizi Polizia Locale e Ufficio Tecnico, ad assumere i connessi e conseguenti provvedimenti ed atti gestionali in esecuzione del presente provvedimento sindacale;
- C) la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio del Comune e sul sito Internet del comune di Cervo per giorni 30 (trenta), nonché per la sua pubblicizzazione a mezzo stampa locale;
- D) la presente ordinanza avrà validità a tempo indeterminato;

A norma dell'art.3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità. Entro 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio comunale, al T.A.R. Liguria (legge 6.12.1971 n. 1034 e s.m.i.), ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (DPR 24 novembre 1971, n. 1199).

IL SINDACO

Natalina CHA

